

Impianti di produzione e interventi ammessi

Al fini dell'accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP FV inseriti nelle configurazioni di CER devono rispettare i requisiti che seguono (come indicato nel paragrafo 1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi delle regole operative pubblicate dal GSE):

- essere stati realizzati tramite intervento di **nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti**;
- avere potenza massima di 1 MW;
- non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, riportati nel foglio allegato;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione.

La potenza di un impianto, ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER.

Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto.

Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di **nuova costruzione o di potenziamento**.

Nuova costruzione

Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell'intervento di "principali parti" di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione.

Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente **impianto fotovoltaico**, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti.

Potenziamento

Il potenziamento è l'intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d'impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell'impianto preesistente.

È necessario che l'intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI' di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).

Si precisa che nel caso di potenziamento, **concorre alla definizione dell'energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l'energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante** e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all'entrata in esercizio e alla potenza, **viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante**.

È necessario che **la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura** che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti. **Non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori/generatori con altri di potenza superiore.**

Anche la porzione di impianto di produzione la cui energia non rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa dovrà essere dotata di apposita strumentazione di misura dell'energia prodotta al fine di poter ripartire l'energia elettrica immessa tra quella imputabile alla porzione di impianto esistente e quella derivante dalla porzione aggiunta.

Si rimanda alla normativa tecnica e alla regolazione di riferimento in merito al posizionamento dei misuratori.

Si fa inoltre presente che, anche nel caso in cui per la **sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto**, sarà possibile accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante fermo restando la necessità di **costituire un'UP dedicata**, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 581/2020/R/eel dell'ARERA.

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete, lo stesso verrà applicato alla sezione potenziante.

Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante

Per la realizzazione degli impianti di produzione che accedono agli incentivi possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).

Di seguito vengono riportate le norme tecniche e direttive di riferimento per i componenti principali di impianto.

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento del laboratorio e dell'Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;

- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Come previsto al comma 6, art. 26 del D.Lgs. 199/2021, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi (che viene qui definita "potenza d'obbligo").

Qualora si realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_0 , è possibile accedere alla tariffa premio limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_0$.